



Sviluppo Investimenti Territorio s.r.l.

Regolamento per l'affidamento di incarichi professionali a soggetti esterni

Allegato 3

Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 15/09/2010

1 revisione approvata Consiglio di Amministrazione del 27/03/2013

2 revisione approvata Consiglio di Amministrazione del 29/05/2013

Adottato dall'Amministratore Unico in data 09/03/2021

Sommario

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento	3
Articolo 2 – Presupposti e limiti	3
Articolo 3 – Individuazione delle professionalità con procedura comparativa	4
Articolo 4 – Modalità di individuazione senza procedura comparativa	5
Articolo 5 - Conferimento degli incarichi e stipula dei contratti	5
Articolo 6 - Verifica dell'esecuzione e del buon esito	5
Articolo 7 - Conferimento di incarichi a dipendenti di Amministrazioni Pubbliche	5
Articolo 8 - Entrata in vigore e pubblicazione	5

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri, le procedure ed i limiti per l'affidamento di incarichi professionali a soggetti esterni, per tutte le tipologie di prestazioni da parte della Sviluppo Investimenti Territorio s.r.l. (nel seguito la Società).
2. La Società provvede al conseguimento degli scopi statutari, dei programmi e dei progetti alla stessa affidati con la propria organizzazione e il proprio personale. Fermo restando il predetto principio generale, la Società può avvalersi della cooperazione di soggetti esterni, conferendo incarichi di collaborazione autonoma a persone fisiche con riferimento alle ipotesi individuate dagli articoli 2222 e 2230 del codice civile.
3. I predetti incarichi possono avere ad oggetto attività di studio, incarichi di ricerca, di consulenza e altre forme di collaborazione esterna riferite a prestazioni ad alto contenuto di professionalità, richieste ad esperti di provata competenza ed esperienza.
4. A fini dell'applicazione del presente regolamento, vengono considerati gli incarichi di collaborazione occasionale: rapporti di lavoro autonomo che si concretano in una prestazione d'opera episodica o nel raggiungimento di un risultato, aventi il carattere della occasionalità e svolti dal collaboratore con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione.
5. Tutti i contratti d'opera di cui sopra sono espletati senza vincolo di subordinazione o sottoposizione al potere organizzativo, direttivo e disciplinare della Società e possono essere svolti, nei limiti concordati, anche presso la sede della società.
6. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento:
 - a) i servizi di consulenze riconducibili a contratti pubblici di appalto di servizi da affidare ai sensi del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163;
 - b) gli incarichi di collaborazione conferiti a singoli relatori per convegni e seminari organizzati dalla Società;
 - c) gli incarichi di collaborazione conferiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai componenti di commissione di gara;
 - d) gli incarichi professionali conferiti per la difesa e l'assistenza in giudizio della Società, nonché quelli inerenti attività notarili, in ragione del carattere altamente fiduciario di scelta del professionista competente.

Articolo 2 – Presupposti e limiti

1. Gli incarichi di cui al presente Regolamento sono conferiti ricorrendo ai seguenti presupposti:
 - a) l'Amministratore Unico, attesta l'esigenza di fare ricorso all'affidamento di un incarico di collaborazione a soggetti esterni, verificando preliminarmente l'assenza di strutture organizzative o professionalità interne alla Società in grado di assicurare il raggiungimento degli obiettivi e dei progetti. Tale impossibilità è da intendersi accertata sia nel caso di assenza delle professionalità richieste sia nel caso di presenza delle professionalità richieste ma di impossibilità del loro utilizzo nei tempi richiesti per la realizzazione degli obiettivi e dei progetti. L'Amministratore Unico verifica la compatibilità della spesa prevista in relazione alle previsioni di spesa della società;
 - b) l'oggetto della prestazione deve riguardare quesiti, obiettivi e/o progetti specifici e determinati;
 - c) la prestazione deve essere di natura temporanea e detto requisito si intende soddisfatto se la durata complessiva dell'incarico non eccede il limite di 12 mesi eventualmente prorogabili per un periodo analogo (o inferiore) ovvero se la durata risulta connessa alla realizzazione di uno specifico progetto. Sono vietati incarichi a tempo indeterminato;
 - d) la prestazione deve essere altamente qualificata e detto requisito si intende soddisfatto per attività da affidare ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria, ovvero per attività per le quali è necessaria l'iscrizione in ordini, collegi, albi o altri simili;

- e) devono essere preventivamente determinati o determinabili la durata, il luogo, l'oggetto e il compenso - ovvero i criteri di determinazione del compenso stesso - dell'incarico;
- f) il compenso connesso all'incarico deve essere proporzionato all'attività svolta e non liquidato in maniera forfetaria;
- g) il referente dovrà acquisire una relazione o un rendiconto puntuale dell'attività svolta quando l'oggetto della prestazione non si sostanzia nella produzione di studi, ricerche o pareri.

Articolo 3 – Individuazione delle professionalità con procedura comparativa

1. L'Amministratore Unico, nell'ambito dei propri poteri, ovvero in esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, predispone tramite l'area tecnica, un apposito avviso di selezione nel quale sono evidenziati i seguenti elementi finalizzati ad individuare le professionalità richieste:
 - a) definizione dell'oggetto dell'incarico, con eventuale riferimento a piani e programmi relativi all'attività della società;
 - b) specifici requisiti formativi e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
 - c) durata dell'incarico;
 - d) luogo di svolgimento dell'incarico e modalità dell'espletamento;
 - e) corrispettivo per la prestazione con indicazione di tutte le informazioni connesse (periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare e quant'altro necessario);
 - f) indicazione della struttura di riferimento della Società per l'esecuzione dell'incarico e del corrispondente referente.
2. L'avviso di selezione è pubblicato sul sito internet della società per un periodo di almeno 15 (quindici) giorni.
3. Nel medesimo avviso, oltre ad essere riportati gli elementi di cui al comma 1, è individuato un termine perentorio per la presentazione dei *curricula* e delle relative offerte per l'incarico nonché un termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura.
4. L'Amministratore Unico, o il referente a ciò incaricato dallo stesso Presidente, procede alla valutazione dei *curricula* e delle relative offerte presentate. Ad ogni singolo curriculum e relativa offerta attribuisce, ai fini della redazione di una graduatoria, un punteggio che valuti, tra l'altro, i seguenti elementi:
 - a) qualificazione professionale più aderente alle esigenze da assolvere attraverso l'incarico da affidare;
 - b) esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento;
 - c) qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'incarico;
 - d) eventuale riduzione sui tempi di realizzazione dell'attività e sul compenso indicato nell'avviso;
 - e) ulteriori elementi legati alla specificità dell'attività da affidare.
5. Al fine di meglio vagliare le competenze degli offerenti, i candidati che, in relazione alle predette verifiche presentino le professionalità più corrispondenti all'attività oggetto dell'incarico da conferire e si siano collocati ai primi posti della predetta graduatoria, possono essere convocati per un colloquio orale.
6. Qualora, in funzione della complessità o della particolare qualificazione tecnica richiesta, l'Amministratore Unico, ritenga necessario un supporto tecnico nella valutazione dei candidati, nell'avviso di selezione verrà specificato che la selezione stessa sarà effettuata attraverso apposita commissione, eventualmente costituita con il supporto e la partecipazione di personale della Società.
7. Della procedura di valutazione si redige un sintetico verbale, conservato agli atti della società.
8. Per esigenze di flessibilità e celerità riguardanti incarichi di assistenza legale (parere legale) e tecnica (parere fiscale, contabile, ecc.) potranno essere predisposti, sulla base di appositi avvisi, elenchi ed albi di collaboratori altamente qualificati, in possesso di determinati requisiti e appositamente selezionati, da cui attingere nel rispetto dei principi previsti in materia di collaborazioni esterne. A tal fine, ove già presenti, potranno essere utilizzati gli elenchi predisposti per l'acquisto di beni e servizi in economia, ai sensi del D.Lgs.163/2006 e del Regolamento societario per l'acquisto di beni e servizi in economia.

Articolo 4 – Modalità di individuazione senza procedura comparativa

1. Fermo restando che il ricorso alle procedure comparative secondo quanto previsto nell'articolo precedente deve ritenersi il procedimento ordinario, la Società può conferire gli incarichi esterni di cui al presente regolamento senza esperimento di procedure comparative quando ricorrono i seguenti presupposti:
 - a) procedura comparativa andata deserta;
 - b) quando, in casi di particolare urgenza, da motivare adeguatamente, le condizioni per la realizzazione delle attività siano tali da non rendere possibile l'esperimento di procedure comparative;
 - c) per unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo ovvero per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari elaborazioni o interpretazioni;
 - d) per incarichi derivanti da Piani o Programmi concordati anche con Enti Pubblici che richiedono concerto nell'individuazione dei criteri e modalità di affidamento dell'incarico.

Articolo 5 - Conferimento degli incarichi e stipula dei contratti

1. Gli incarichi vengono conferiti dall'Amministratore Unico, nel rispetto dei poteri allo stesso attribuiti, ovvero previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, con atto motivato nel quale sono indicati i presupposti di cui all'art.2 lettera a), l'esito della procedura comparativa, l'oggetto dell'incarico, la durata e la spesa programmata, oltre alle altre clausole ritenute essenziali.
2. Gli incarichi devono essere sempre conferiti per iscritto, mediante stipulazione di un contratto avente i seguenti contenuti essenziali:
 - a) oggetto dell'incarico con descrizione delle prestazioni e delle modalità di svolgimento dello stesso;
 - b) tempi di realizzazione previsti ed eventuali clausole penali;
 - c) corrispettivo e criteri per la sua determinazione, tempi e modalità di pagamento, disciplina dei rimborsi spese;
 - d) obblighi e responsabilità del soggetto incaricato in relazione alla realizzazione delle attività;
 - e) profili inerenti la proprietà dei risultati.

Articolo 6 - Verifica dell'esecuzione e del buon esito

1. L'Amministratore Unico, per il tramite del referente, verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico e la funzionalità delle attività prestate e dei risultati conseguiti.
2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del contratto ovvero siano del tutto insoddisfacenti, è possibile richiedere al soggetto incaricato una integrazione entro un termine stabilito, non superiore a novanta giorni, fatta salva la liquidazione parziale del compenso originariamente pattuito ovvero la risoluzione del contratto per inadempimento.

Articolo 7 - Conferimento di incarichi a dipendenti di Amministrazioni Pubbliche

1. Nel caso di incarichi affidati a dipendenti di Amministrazioni Pubbliche è necessario, oltre alle condizioni indicate dai precedenti articoli, acquisire preventiva autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza.
2. Per detti incarichi devono essere osservate le disposizioni di cui all'art. 53 del D. lgs. 30 marzo 2006 n. 165 e s.m.i.

Articolo 8 - Entrata in vigore e pubblicazione

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul sito internet della Società.